

N. R.G. 2014/10919



TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
I sezione civile
Ordinanza ex art 702 bis cpc

Il Giudice dott.sa Gaia Di Bella;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10.11.2015;
letti gli atti e i documenti del giudizio iscritto al RG n. 10919/2014
ha emesso la seguente

Ordinanza

Con ricorso in riassunzione depositato in data 10.7.2014, il ricorrente, nato in Senegal il 10/01/1980, proponeva ricorso avverso il decreto di respingimento con accompagnamento alla frontiera cat. n. 10919/2014 emesso dal Questore di Siracusa ex art. 14 D.Lgs n. 286/98; premesso di aver proposto ricorso avverso i detti provvedimenti avanti al Tribunale di Siracusa in data 6.2.2014 e che ivi era stata dichiarata l'incompetenza territoriale (con ordinanza del 24.4.2014), eccepiva, tra l'altro, l'illegittimità del provvedimento per assenza di attestazione di conformità all'originale, per omessa traduzione del decreto, per carenze di motivazione e/o illogicità del provvedimento , per violazione dei divieti di respingimento di cui agli artt. 10 co. 4 e 19 co 1 D.Lgs n. 286/98, 33 Convenzione di Ginevra e 4 Protocollo n.4 allegato alla Cedu.

Il Ministero dell'Interno (Questura di Siracusa) si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e l'infondatezza del ricorso.

La controversia veniva documentalmente istruita ed assunta in decisione alla prima udienza tenuta innanzi al decidente del 10.11.2015.

In via preliminare occorre rilevare la sussistenza della Giurisdizione Ordinaria.

Il provvedimento del Questore diretto al respingimento incide su situazioni soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo, posto che l'atto è correlato all'accertamento positivo di circostanze – presupposti di fatto esaustivamente individuate dalla legge (art. 10, 2° comma lett. a e b D.Lgs n. 286/98) ed all'accertamento negativo dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni vigenti che disciplinano la protezione internazionale nelle sue forme del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ovvero che impongono l'adozione di misure di protezione solo temporanea per motivi umanitari; con ordinanza del 9 settembre 2009 n° 13393, la Corte di Legittimità ha affermato che "La situazione giuridica soggettiva dello straniero che richieda il permesso di soggiorno per motivi umanitari gode quanto meno della garanzia costituzionale di cui all'art. 2 Cost., sulla base della quale, anche ad ammettere, sul piano generale, la possibilità di bilanciamento con altre situazioni giuridiche costituzionalmente tutelate (che, sulla base della giurisprudenza della corte di Strasburgo, dovrebbe escludersi nell'ipotesi in cui venga in considerazione il divieto di cui all'art. 27 Cost., comma 3, sostanzialmente corrispondente all'art. 3 CEDU), esclude che tale bilanciamento possa essere rimesso al potere discrezionale della pubblica amministrazione, potendo eventualmente essere



effettuato solo dal legislatore, nel rispetto dei limiti costituzionali". L'identità della natura giuridica di tutte le situazioni soggettive inquadrabili nella categoria dei diritti umani fondamentali, che deve essere affermata sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina interna vigente ancor prima del 20 aprile 2005, ha, inoltre, trovato espressa conferma nelle norme interne di attuazione delle direttive 2004/83/CE e 2005/85/CE, di cui, rispettivamente, al D.Lgs. n. 251 del 2007 e D.Lgs. n. 25 del 2008 (parzialmente modificato con il D.Lgs. n. 159 del 2008). In conclusione, la situazione giuridica dello straniero richiedente asilo politico ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali con la conseguenza che la garanzia apprestata dall'art. 2 Cost., esclude che dette situazioni possano essere degradate a interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidato solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservate al legislatore.

Tanto premesso l'opposizione va accolta.

Va rilevato che il ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale ai sensi del D.Lgs n. 251/07 e n. 25/007 (cfr allegato n. 6 in atti); egli lamenta di non aver avuto alcuna informazione circa la possibilità di presentare domanda di asilo e protezione internazionale e non è stata fornita alcuna prova del contrario.

Da ultimo la Corte di Legittimità giudicando in controversia analoga ha così argomentato: “... *L'obbligo di informare gli stranieri, giunti irregolarmente sul territorio di uno Stato dell'Unione Europea, sulle procedure da seguire per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale, cui aspirino, è stato esplicitamente sancito dalla direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 (genericamente richiamata nella memoria di parte ricorrente), il cui art. 8 recita: "Qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo". L'obbligo d'informazione sulle procedure di asilo è sancito anche dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che nella motivazione della sentenza 23 febbraio 2012, ric. n. 27765/09 Hirsi Jamaa ed altri c. Italia (puntualmente richiamata nella memoria di parte ricorrente), al 204 annota: "ha Corte ha già rilevato che la mancanza di informazioni costituisce uno dei principali ostacoli all'accesso alle procedure d'asilo (vedi M.S.S., prima citata, 304). Ribadisce quindi l'importanza di garantire alle persone interessate da una*



misura di allontanamento, le cui conseguenze sono potenzialmente irreversibili, il diritto di ottenere informazioni sufficienti a consentire loro di avere un accesso effettivo alle procedure e di sostenere i loro ricorsi". Per completezza può aggiungersi che al p. 304 della sentenza della Corte di Strasburgo 21 gennaio 2011, ric. n. 30696/09, M.S.S. c. Belgio e Grecia, sopra richiamato, si legge: "The Court notes in this connection that the applicant claims noi to have received any information about the procedures to be followed. Without wishing to question the Government's good faith concerning the principle of an information brochure being made available at the airport, the Court attaches more weight to the applicant's version because it is corroborated by a very large number of accounts collected from other witnesses by the Commissioner, the UNHCR and various non-governmental organisations. In the Court's opinion, the lack of access to information concerning the procedures to be followed is clearly a major obstacle in accessing those procedures".

3.2. - In siffatto quadro normativo e giurisprudenziale, se deve per un verso negarsi che le norme nazionali prevedano espressamente il dovere d'informazione ai valichi di frontiera invocato dal ricorrente, o che sia nella specie direttamente applicabile la previsione di tale dovere contenuta nel richiamato art. 8 della direttiva 2013/32/UE (la quale non era stata ancora recepita alla data del decreto di respingimento e trattenimento per cui è causa e il relativo termine, ai sensi dell'art. 51 della direttiva stessa, scadrà soltanto il prossimo 20 luglio), non può tuttavia continuare ad escludersi che il medesimo dovere sia necessariamente enucleabile in via interpretativa facendo applicazione di regole ermeneutiche pacificamente riconosciute, quali quelle dell'interpretazione conforme alle direttive Europee in corso di recepimento e dell'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto delle norme interposte della CEDU, come a loro volta interpretate dalla giurisprudenza dell'apposita corte sovranazionale. Ed invero nessun ostacolo testuale alla configurazione di un dovere d'informazione sulle procedure da seguire per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale, come delineato dal richiamato art. 8 della direttiva 2013/32/UE, conforme alle indicazioni della giurisprudenza CEDU, è dato scorgere nella normativa nazionale, e in particolare nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 2, art. 6, comma 1, e art. 26, comma 1, o nel D.P.R. n. 303 del 2004, art. 2, comma 1, che specificamente fanno riferimento alla presentazione delle domande di protezione internazionale all'ingresso nel territorio nazionale. Poichè l'avvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale sarebbe ostativa al respingimento, quest'ultimo è illegittimo allorchè sia stato disposto senza il rispetto di tale preventivo dovere d'informazione, che ostacola di fatto il tempestivo esercizio del diritto a richiedere la protezione internazionale, e tale illegittimità si riverbera anche sul conseguente provvedimento di trattenimento, inficiandolo a sua volta. Può in definitiva enunciarsi, avuto riguardo ai termini della fattispecie in esame e conformemente al disposto della direttiva Europea



di cui sopra, il seguente principio di diritto: qualora vi siano indicazioni che cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti hanno il dovere di fornire loro informazioni sulla possibilità di farlo, garantendo altresì servizi di interpretariato nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo, a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento. 3.3. - Tanto premesso, va altresì richiamato il più recente orientamento di questa Corte in tema di poteri di sindacato del giudice della convalida del decreto di trattenimento sul provvedimento espulsivo che ne è presupposto. Con ordinanza 5 giugno 2014, n. 12609, questa Corte si è adeguata agli sviluppi della giurisprudenza CEDU (in particolare le sentenze 8 febbraio 2011, ric. n. 12921/04, Seferovic c. Italia, e 10 dicembre 2009, ric. n. 3449/05, Hovic e Hrustic c. Italia) in tema di interpretazione dell'art. 5, p. 1, della Convenzione, quanto alla definizione della nozione di arresto o detenzione "regolari" disposti nel corso di un procedimento di espulsione. Precisando il proprio consolidato orientamento, secondo cui al giudice della convalida del trattenimento o accompagnamento coattivo dell'espulso alla frontiera non è consentito alcun sindacato di legittimità sul sottostante provvedimento espulsivo, del quale deve limitarsi a verificare soltanto l'esistenza e l'efficacia, questa Corte ha affermato che tale giudice è investito anche del potere di rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua competenza, la "manifesta" illegittimità del provvedimento espulsivo, da intendersi in concreto nei sensi ricavabili dalla medesima giurisprudenza CEDU. 3.4.." (Cfr Cass. Civ. sent. n. 5926/2015).

Nel caso che occupa, dalla lettura del decreto di respingimento opposto, non risulta che tali informazioni siano state fornite al ricorrente.

La domanda, dunque, deve essere accolta.

Attesa la natura della controversia e la novità e complessità delle questioni processuali trattate, pare opportuno compensare interamente le spese di lite.

PQM

definitivamente decidendo nella causa iscritta al RG n. 10919/2014, disattesa ogni altra domanda ed eccezione:

accoglie la domanda ed annulla i provvedimenti impugnati.

compensa le spese di lite.

Si comunichi

Catania, 12.1.2016

Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella

